

"Cooperativa Impresa sociale Ruah Società Cooperativa Sociale"

STATUTO

Premessa

All'inizio c'è il nome, RUAH, dall'ebraico "soffio, spirito" nell'Islam utilizzata per definire lo "Spirito" termini che troviamo ripetutamente nella Bibbia. Ruah un termine che è anche il fine della nostra Cooperativa, alle radici di questi libri sacri fanno riferimento la nostra responsabilità verso gli uomini e le donne che incontriamo, verso il creato che ci è stato affidato per consegnarlo ai nostri figli. Di queste radici si riempie il nostro statuto.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale denominata:

"COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH - Società Cooperativa Sociale"

validamente identificabile in sigla con la denominazione "**COOPERATIVA RUAH s.c.s.**"

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi avente carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che all'estero.

La società ha sede legale in Bergamo (BG).

Art. 2

La Società ha durata fino al 31.12.2050.

La durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

Art. 3

La Cooperativa Sociale "**COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH**" opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale; favorisce e consolida la volontà di creare opportunità lavorative a carattere duraturo rivolte a persone segnate da percorsi difficili, di svantaggio e di emarginazione.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Scopo della cooperativa è quello di realizzare, anche tramite l'inserimento lavorativo, un processo di inclusione sociale, avvalendosi della rete dei servizi che, a vario titolo, gravitano intorno alle persone inserite. Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della società, la continuità di occupazione, migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro a progetto.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con soggetti non soci.

Conformemente alla legge 381/91, la Cooperativa non ha scopo di lucro.

Art. 4

Scopi ed oggetto

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini e degli immigrati attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne é l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto Terzi, e svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- prima e seconda accoglienza, ascolto, accompagnamento all'autonomia di persone italiane e immigrate;
- dal centro di prima accoglienza, far accedere gli immigrati con regolare lavoro ai nostri appartamenti situati sul territorio di Bergamo e Provincia.
- organizzare e gestire corsi di lingua italiana, araba, ecc. per tutte le persone che ne fanno espressamente richiesta;
- organizzare e gestire corsi di lingua italiana, araba, ecc. per tutte le persone che ne faranno espressamente richiesta;
- organizzazione di squadre per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi della normativa vigente, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo, oltre al loro stoccaggio, smaltimento ed eventuale loro commercializzazione;
- svuotamento cassonetti posizionati su tutto il territorio per il recupero di abiti usati;
- pulizie e disinfestazioni;
- attività di riciclaggio, di ritiro capi di vestiario, telefonini, cartucce esauste delle stampanti, mobili e materiale vario usato;
- autotrasporto di cose per conto terzi e stoccaggio dei materiali sopra elencati;
- pulizie e facchinaggio;
- consegne e ritiri a domicilio;
- commercializzazione di articoli da arredo;
- attività di fund raising;
- progettazione sociale;
- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;
- gestione di attività commerciali legate al circuito del commercio equo e solidale, consumo critico;
- commercio e somministrazione di prodotti alimentari e non;
- pubblicazione riviste, libri e periodici;
- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;
- gestione magazzini;
- gestione banche dati;
- gestione centri ambiente;
- gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse a raso e coperte;
- gestione eventi musicali;
- produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in genere;
- gestione mailing;
- turismo sociale;
- distribuzione volantini e materiale pubblicitario;
- gestione circoli sociali e ricreativi;
- ristoranti e bar;
- attività di sartoria in genere;
- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
- portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza non armata, reception;
- aziende agricole in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli di prodotti in proprio o acquistati;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- attività di giardinaggio e manutenzione di verde pubblico o privato;

- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.
- gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate tra cui, tra le altre:

- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- gestire ed erogare servizi di attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività sopraelencate.
- promuovere iniziative per favorire l'inserimento e l'integrazione di persone svantaggiate in genere ed in particolare di persone provenienti da Paesi esteri, apolidi e rifugiati politici, nella vita sociale e di lavoro in posizione di uguaglianza con i cittadini italiani;
- realizzare sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove.
- accogliere temporaneamente cittadini in difficoltà, sia italiani che migranti, al fine di sostenerli nella ricerca di autonomia/integrazione sociale;
- accogliere cittadini, italiani e migranti che non hanno la possibilità di gestirsi autonomamente perché anziani, malati fisici e/o psichici;
- sostenere gli ospiti nella ricerca di alloggi, case e lavoro, e nel disbrigo delle pratiche burocratiche: in particolare iscrizione all'anagrafe, al servizio sanitario nazionale, alle liste di collocamento, rinnovo del permesso di soggiorno, conversione di documenti esteri come patenti di guida, attestati professionali, diplomi scolastici ed altro;
- indire corsi di alfabetizzazione per cittadini migranti;
- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in Italia che all'estero;
- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale delle popolazioni, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- promuovere progetti formativi presso scuole, parrocchie, oratori ed altri contesti che abbiamo a tema l'intercultura, l'inclusione sociale e la coesione sociale;
- promuovere progetti formativi presso scuole, parrocchie, oratori ed altri contesti che abbiamo a tema l'educazione ambientale, il consumo critico ed il commercio equo e solidale;
- sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti pubblici e privati affini;

Potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;
- 4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto qualsiasi forma; le attività finanziarie non possono essere prevalenti o nei confronti del pubblico;
- 5) la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e/o bandi indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO III
SOCI
Art. 5

Le potenzialità della "RUAH" sono racchiuse e nascoste nelle stesse potenzialità di ogni singolo lavoratore e/o collaboratore della cooperativa; e quindi, il conseguimento dello scopo sociale sarà più o meno efficace a seconda dell'impegno, dell'operosità e della responsabilità profusi da ciascuno per il bene comune. Pertanto, divenire socio della RUAH non può essere il punto di partenza iniziale al momento dell'assunzione, ma una scelta, frutto di una presa di coscienza, quale compimento di un percorso di conoscenza, di condivisione di scopi e di maturazione.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci (**soci lavoratori**) tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti da eventuali regolamenti interni.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa **soci sovventori** alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari nonché **soci fruitori**, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

I **soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ogni socio, iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate, ha diritto ad un voto.

I soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa .

Art. 6

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente statuto;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- d) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- e) delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- f) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- g) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali;
- h) caratteristiche ed entità degli associati.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera l'ammissione ad essere socio sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissioni se e nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo ed in nessun caso restituibile.

Essi sono inoltre obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto;
- b) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nell'eventuale Regolamento Interno;
- e) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
- f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società;
- g) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo.

Le prestazioni di cui al punto d) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art. 8

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi soci ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione e di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'Organo Amministrativo della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 del presente statuto.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE

Art. 9

(Perdita delle qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione dell'Ente, Organo o persona giuridica.

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui:

- a. il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione,
- b. oppure non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali,
- c. la prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto, per il rapporto di prestazione mutualistica, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 11

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a. commetta gravi inadempimenti e non ottemperi alle disposizioni della legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b. senza giustificato motivo, e previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 60 giorni, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
- d. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e. nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
- f. nel termine di tre mesi dal conferimento di un incarico lavorativo da parte della cooperativa si palesi non in grado di adempiere correttamente agli incarichi ed alle mansioni attinenti alle attività svolte;
- g. in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

Art. 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata a.r. o mediante Raccomandata a mano.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 36 del presente statuto.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art. 13

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione.

Fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, il rimborso verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del codice civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art. 14

Nel caso di decesso di un socio spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 15

La domanda di rimborso da parte di Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio nel corso del quale si è verificato limitatamente al socio lo scioglimento del rapporto sociale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

Art. 16

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria con delibera dell'Organo Amministrativo.

TITOLO V DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO

Art. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore la prestazione di lavoro del Socio stesso è disciplinata dall'apposito Regolamento Interno, a norma di legge.

Il Regolamento Interno, redatto dall'Organo Amministrativo, è approvato dalla Assemblea.

TITOLO VI

Art. 18

La società non emette strumenti finanziari.

TITOLO VII

RISTORNI

Art. 19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove quote di capitale.

TITOLO VIII PATRIMONIO Art. 20

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali dei soci cooperatori, del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 50,00;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci;
- d) dalle riserve straordinarie;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.
- f) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- g) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo a norma di legge.

Art. 22

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza in conformità ai principi di legge.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e sulla destinazione dei residui annuali attribuendoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'rt. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;
- e) la restante parte, a riserva straordinaria ovvero a fondi di cui alla lettera e) dell'art. 20 dello statuto.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori è consentita solo una volta effettuata la destinazione degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO IX ORGANI SOCIALI Art. 23

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, ove nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24

L'Organo Amministrativo convoca le assemblee mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, nonché la deliberazione proposta per esteso nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.

L'avviso deve essere inviato per lettera raccomandata anche a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

Art. 25

L'assemblea:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. procede alla nomina ed alla eventuale revoca, delle cariche sociali;
3. delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio, nei casi previsti dalla legge;
4. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;
5. determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori e la retribuzione annuale dei Sindaci e può anche accantonare a favore degli Amministratori, nelle forme reputate indenne, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato;
6. approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;
7. delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
8. sulle modificazioni dello Statuto,
9. sulla proroga della durata;
10. sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
11. sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;
12. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 26

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e delibera, in prima e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'Assemblea avente all'ordine del giorno le materie di cui ai punti 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 25 è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci presenti o rappresentati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea avente all'ordine del giorno la nomina e la revoca dell'Amministratore unico è validamente costituita in prima e in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tutti i soci e delibera con il voto favorevole di tutti i soci presenti o rappresentati non computandosi né nel quorum costitutivo, né nel quorum deliberativo la presenza e il voto dell'amministratore della cui revoca si tratta.

Art. 27

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario;

E' ammesso il voto per corrispondenza ed è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Organo Amministrativo o da altro socio; le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservati agli atti sociali; nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 28

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Art. 29

I Soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.

Art. 30

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o se nominato dall'Amministratore Unico, ed in mancanza, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario ed, all'occorrenza, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che, nei casi di legge, è un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 31

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea o da un Amministratore Unico.

L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci. Nel caso di amministratore unico questi deve essere scelto tra i soci della cooperativa.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare parte delle proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo all'uopo nominato, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ove nominati siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio-conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in mancanza di convocazione, quando siano presenti la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci ove nominati e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, salvo quanto riservato norma di legge e del presente Statuto all'Assemblea.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 33;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
- k) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 32

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza, in caso di numero dispari, o in caso di numero pari, la metà, degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende cessato l'intero consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Art. 33

La rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico se nominato.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica se nominato o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 34

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Salvo il disposto del successivo articolo 35, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale può inoltre essere chiamato dall'Assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. In questo caso tutti i membri del Collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni ed è regolarmente costituito con almeno la maggioranza di sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La riunione potrà tenersi anche per audio-conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 35

Il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal Ministero di Giustizia ove non venga esercitato dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

L'incarico ha durata di tre esercizi e la revoca può avvenire solo per giusta causa sentito il Collegio Sindacale ove nominato.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 36

(Clausola Arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro, che verrà nominato dalla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo, ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio: l'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto, disponendo anche in riferimento alle spese.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria deve essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci; i soci assenti o dissenzienti potranno esercitare il recesso ai sensi di legge.

L'arbitro deve decidere entro 90 giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Art. 37

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 39

In caso di scioglimento della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, del sovrapprezzo, ove versato, deve essere devoluto ai fondi di cui alla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

(verificare per sovrapprezzo quanto indicato all'art. 7 e 15)

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40

(Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 41

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Letto, per approvazione si sottoscrive

F.to Goisis Bruno
F.to Loprete Michelangelo
F.to Mamine Yacine
F.to Lidani Gianpietro
F.to Pietro Piccinini
F.to Chiara Donadoni
F.to Qalebi Tarik
F.to Marieke Carsana
F.to Valeria Bergamelli
F.to Ghaiad Azzeddine
F.to Andrea Baroni
F.to Donghi Lucio
F.to Tiziano Bettoni

F.to Laura Resta
F.to Baroni Mario Giulio
F.to Massimo Giordano
F.to Bonazzi Luca
F.to Fassi Federica
F.to Giuliana Quarti notaio (L.S.)